



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**  
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Divisione I - Consulenza, contenzioso,  
formazione del personale ispettivo e affari generali



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Partenza - Roma, 07/05/2008

Prot. 25 / 1 / 0006034

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*  
LORO SEDI

*e p.c. Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*Provincia autonoma di Trento*

*Provincia autonoma di Bolzano*

*Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*  
LORO SEDI

**Oggetto: comunicazione di assunzione da parte delle istituzioni scolastiche – corretta interpretazione dell'art. 2, comma 4, D. L. 147/07 convertito nella L. 176/07.**

Continuano a pervenire a questa Direzione Generale richieste di chiarimenti riguardanti la materia delle comunicazioni obbligatorie da parte delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla problematica dell'annullamento delle sanzioni irrogate ai sensi della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

In relazione a quanto sopra e ad integrazione della lettera circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Prot. n. 909 del 17 gennaio 2008, si ritiene opportuno fornire le seguenti ed ulteriori precisazioni.

Come già evidenziato nella citata lettera circolare, il D.L. n. 147/2007 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176/2007, ha introdotto per il settore scolastico alcuni correttivi alla disciplina generale riguardante i tempi delle comunicazioni dei rapporti di lavoro prevedendo che tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche possano essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, nonché disponendo, con una norma di carattere sanante l'annullamento delle "sanzioni già irrogate" fino al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Si è chiarito, altresì, come *“a fronte di una interpretazione meramente letterale della disposizione, appare probabilmente più aderente alla reale intenzione del legislatore, ed anche maggiormente in linea con la finalità della norma, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, una lettura della previsione in base alla quale ritenere non solo annullate le sanzioni già irrogate, ma non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 147/2007, in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti”*.

Al riguardo occorre precisare che per *“sanzioni già irrogate”* devono intendersi non solo le sanzioni comminate e non ancora riscosse, ma anche quelle già pagate (in misura minima o ridotta, a seconda della fase procedimentale) in quanto l'intervenuto annullamento *ex lege* priva di titolo il pagamento nel frattempo adempiuto, comportando l'obbligo del relativo rimborso al contravventore con le modalità da ultimo indicate da questa Direzione con nota Prot. n. 21277 dell'11 agosto 2005.

Sulla base dell'interpretazione di cui sopra appare ragionevole ritenere altresì non più sanzionabili quelle ipotesi non ancora accertate, relative a condotte poste in essere dal 1/01/07 al 7/09/07, data quest'ultima di entrata in vigore del D.L. n. 147, a prescindere dai giorni di ritardo con cui le comunicazioni sono state effettuate (e dunque anche se il ritardo è superiore a 10 giorni).

Infatti, prima della sanatoria di cui al D.L. n. 147/2007 il comma 1180 della L. 296/06 prevedeva che le comunicazioni dovessero essere effettuate entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro. Pertanto, sia il ritardo di 1 solo giorno che quello superiore a 10 giorni determinavano comunque la violazione della richiamata norma.

**In definitiva, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali, è possibile affermare che la sanatoria di cui al D. L. 147/07 trovi applicazione nei confronti di tutte le infrazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato D.L., ossia dal 1/01/2007 al 7/09/2007, indipendentemente dai giorni di ritardo con cui le comunicazioni sono state effettuate.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Paolo Pennesi

